



CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

NELLO SCRUTINIO FINALE

Si chiariscono i criteri di valutazione dell'alternanza scuola lavoro nello scrutinio finale secondo le linee stabilite ai punti 12 e 13 della **Guida operativa del MIUR**, già comunicati agli studenti con la circolare n° 336 del 13 maggio 2016, fatti propri dal Collegio Docenti nella seduta del 18 maggio 2016.

Al *capo 12*, relativo alla **valutazione e certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro**, la Guida operativa chiarisce: *"L'utilizzo della metodologia dell'alternanza trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell'azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi"*.

Il *capo 13*, relativo alla **valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio**, così stabilisce: *"la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b) all'attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l'indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate. L'incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l'attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall'alunno ed evidenziato dal tutor esterno.*

Pertanto, i voti espressi nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2015/2016 per le classi impegnate in attività di alternanza, risultano essere la somma di due componenti:

- a) Valutazione delle competenze acquisite nelle discipline curriculari;
- b) Valutazione delle competenze trasversali acquisite con l'attività di alternanza scuola lavoro.

Gli alunni e le famiglie che leggono i voti devono perciò essere consapevoli delle oscillazioni in alto o in basso subite dai voti nelle discipline, dovute alla necessità di valutare le attività di alternanza e di consentire il giusto peso nella definizione delle fasce di credito.

Il Dirigente Scolastico

